REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA MOBILITA' VOLONTARIA TRA AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO DEL S.S.N. E ALTRE AMMINISTRAZIONI DI COMPARTI DIVERSI PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI DI PERSONALE DEL COMPARTO, DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SANITARIA PEROFESSIONALE TECNICA E AMMINISTRATIVA.

ART. 1.
PRINCIPI GENERALI

Le amministrazioni così come disposto dall'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, hanno l'obbligo di esperire le procedure di mobilità volontaria rendendo preliminarmente pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire e fissando preventivamente i criteri di scelta.

La mobilità volontaria in entrata verso l'Azienda USL n. 6 di Sanluri da parte dei dipendenti di altre aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ dell'11 GIUGNO 2007, anche di Regioni diverse, in presenza della relativa vacanza di organico, avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l'assenso dell'Azienda di destinazione e, nel caso di trasferimenti intercompartimentali, anche del nulla osta dell'Azienda di appartenenza, nel rispetto dell'area e disciplina di appartenenza.

Le amministrazioni possono, quindi, ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento.

Rimane ferma la possibilità dell'Azienda, di effettuare mobilità di compensazione, all'interno del comparto, nel rispetto della categoria e del profilo professionale di appartenenza dei dipendenti, previo consenso di entrambe le Aziende o Enti interessati.

Pertanto al fine di garantire uniformità alle diverse eventuali procedure, si dispone quanto di seguito riportato.

Art. 2
BANDO DI MOBILITA'

L'Azienda sulla base del proprio fabbisogno di personale e nel rispetto della vigente normativa concorsuale nazionale e regionale, pubblica appositi avvisi di mobilità per singola figura professionale.

Nel bando di mobilità è indicata

- la natura della procedura di mobilità che s'intende attuare: se tra le Aziende e tutti gli enti del solo Comparto Sanità come definite, da ultimo nel CCNQ dell'11/06/2007, ovvero intercompartimentale. L' attivazione della mobilità intercompartimentale è, comunque, subordinata all'attuazione del disposto dell'art. 29 *bis*, D. Lgs. n° 165/2001 e succ. mod. ed int. in tema di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione;
- l'ambito territoriale cui si riferisce la procedura: se interregionale o limitato alla sola Regione Sardegna ;
- il numero dei posti, per singola figura professionale, cui si riferisce la procedura;
- i criteri di valutazione delle domande stabiliti in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire;
- con riguardo alla tipologia del posto vacante: per il personale del Comparto del SSN: la categoria e profilo di appartenenza richiesti; per il personale della Dirigenza medica e Veterinaria: l'area e la disciplina richiesta; per il personale della Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa: il ruolo ed - ove prevista - la disciplina di appartenenza richieste.

ART. 5.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Azienda, per il tramite di apposita Commissione individuata dal Direttore Generale secondo il posto da ricoprire, esaminerà le singole istanze e procederà ad una verifica dei titoli professionali, scientifici e di studio di coloro che hanno presentato domanda di mobilità.

Le domande vengono prioritariamente valutate in relazione alle caratteristiche proprie del posto da ricoprire ed alla professionalità dei candidati, con riferimento al curriculum posseduto.

Per i soli candidati il cui curriculum sia valutato positivamente dalla citata Commissione, si procederà ad un colloquio volto alla valutazione delle capacità professionali di ciascuno con riferimento alle esperienze ed al conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio; particolare attenzione andrà posta al grado di motivazione personale, iniziativa e predisposizione al lavoro di equipe.

Al termine di questa fase, la Commissione, tenuto conto del curriculum presentato e dell'eventuale colloquio sostenuto, formulerà un giudizio di merito relativamente al grado di confacenza della professionalità espressa da ciascun candidato in relazione al posto da ricoprire ed alle esigenze specifiche dell'Azienda e trasmetterà alla Direzione Generale la relativa relazione conclusiva.

Il Direttore Generale sulla base della relazione deciderà il nominativo dell'interessato cui accogliere l'istanza di mobilità ovvero potrà comunque decidere di non procedere alla copertura del posto attraverso l'istituto della mobilità.

La relazione ed i giudizi di merito in essa espressi, verranno trasmessi all'U.O.C. Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti.

Art. 6
NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza dalla data del provvedimento di approvazione.

Il Direttore Generale dell'ASL n. 6 di Sanluri si riserva la facoltà, con riguardo al singolo bando di mobilità, di prorogare, sospendere o revocare la procedura in qualunque momento qualora ricorrano motivi legittimi e particolari ragioni dell'ASL, senza che per gli interessati insorga alcuna pretesa o diritto e possano elevare obiezioni di sorta.

IL COMMISSARIO
Dr. GIUSEPPE OTTAVIANI